



COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 24/04/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **Duemiladodici** il giorno **ventiquattro** del mese di **APRILE** alle ore **20:30** nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica

Sono intervenuti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
IURI DARIO	Sindaco	SI	
BRUNETTI VITO	Consigliere	SI	
BORGHI GIANNI	Consigliere	SI	
RICCI NICOLA	Consigliere	SI	
BILLIANI BRUNO	Consigliere	SI	
STROILI LUCIA	Consigliere	SI	
LENISA RITA	Consigliere	SI	
COLLAVIZZA PAOLA	Consigliere	SI	
BARAZZUTTI MAURO	Consigliere	SI	
MAIORANA CARLO	Consigliere	SI	
ANGELI CRISTIAN	Consigliere	SI	
BRUNETTI SANDRO	Consigliere	SI	
ROCCO CHIARA	Consigliere	SI	

assume la presidenza il sig. **IURI DARIO** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario Comunale sig. **DELLA VEDOVA FABIO**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco cede la parola all'assessore Borghi Gianni il quale, aiutandosi anche con delle slides, illustra dettagliatamente il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.

Ultimata la relazione dell'assessore intervengono i consiglieri:

Ricci Nicola: chiede quali sono le aliquote per i negozie e botteghe e propone che le case sfitte ed abbandonate vengano penalizzate e viceversa che per i piccoli negozi ed attività produttive si abbia un occhio di riguardo.

Sindaco: l'IMU è stata oggetto di tante ore di lavoro con gli uffici. Si sono fatte le più disparate proiezioni ed alla fine si è giunti alla conclusione di applicare, per il momento, le aliquote base poiché con quelle pare che il bilancio pareggi. Più avanti, quando ci sarà maggiore certezza dell'entrata, si potrà cambiare le aliquote in più o in meno a seconda delle necessità.

Stroili Lucia: chiede se tutti i comuni della conca hanno fatto la stessa scelta di Cavazzo e comunica che comunque avrebbe votato contro la deliberazione poiché la scelta non è stata condivisa con tutti i consiglieri.

Brunetti Sandro: chiede al Segretario di leggere la richiesta di chiarimenti avanzate con una e-mail in data 18.4.2012.

Il Segretario dà lettura della e-mail di cui sopra nonché della risposta fornita in merito dalla dott.ssa Ferrarese Elisabetta responsabile dell'ufficio tributi, la quale, fra l'altro, propone che la richiesta di modifica dell'art. 2 avanzata da Brunetti venga accolta.

Brunetti Sandro: propone di stralciare l'art. 18 (compensi incentivanti).

Sindaco: i compensi non sono scandalosi poiché non si tratta di azioni di polizia, basti pensare che l'attività di controllo ci ha permesso di passare (per Edipower spa) da un accertamento di ICI di euro 12.000,00 a 188.000,00 euro che ci permette di chiudere il bilancio 2012 in pareggio.

Brunetti Sandro: i dipendenti fanno cose per le quali sono già pagati.

Sindaco: tu lavori nel pubblico e sai che, come d'altronde anche nel privato, esistono gli incentivi.

Interviene nel dibattito anche la dott.ssa Francesca Morassi responsabile dell'ufficio comune del servizio economico-finanziario la quale sottolinea che l'IMU "viaggia" per la maggior parte con le precedenti regole dell'ICI. Indi evidenzia che la normativa sulla nuova imposta è in continua trasformazione ed evoluzione basti pensare che il Governo si è dato tempo fino al 10 dicembre del corrente anno per disciplinare compiutamente l'imposta stessa per cui allo stato attuale è preferibile procedere con cautela.

Sindaco: se non ci sono altri interventi propongo di approvare il regolamento con la modifica dell'art. 2 così come chiesto dal consigliere Brunetti Sandro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di cui sopra;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di*

arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni **2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Con voti 7 favorevoli, 2 astenuti (Brunetti Sandro e Collavizza Paola) e 4 contrari (Lenisa Rita, Rocco Chiara, Maiorana Carlo e Stroili Lucia) espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) Con voti 7 favorevoli, 2 astenuti (Brunetti Sandro e Collavizza Paola) e 4 contrari (Lenisa Rita, Rocco Chiara, Maiorana Carlo e Stroili Lucia) espressi in forma palese di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
IURI DARIO**

**IL SEGRETARIO
DELLA VEDOVA FABIO**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal *27.04.2012 al 11.05.2012*.

Delibera Immediatamente Eseguitibile. Art. 1, Comma 19, L.R. N. 21/2003

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 24.04.2012

INDICE

- Articolo 1 - Istituzione dell'imposta
- Articolo 2 - Presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetti attivi
- Articolo 4 - Soggetti passivi
- Articolo 5 - Definizione di fabbricati e aree
- Articolo 6 - Base imponibile
- Articolo 7 - Esenzioni
- Articolo 8 - Determinazione della aliquota e dell'imposta
- Articolo 9 - Riduzione e detrazioni d'imposta
- Articolo 10 - Versamenti e dichiarazioni
- Articolo 11 - Attività di controllo
- Articolo 12 - Accertamento
- Articolo 13 - Funzionario Responsabile
- Articolo 14 - Riscossione coattiva
- Articolo 15 - Rimborsi e compensazioni
- Articolo 16 - Sanzioni ed interessi
- Articolo 17 - Contenzioso
- Articolo 18 - Compensi incentivanti
- Articolo 19 - Entrata in vigore

Art. 1 – Istituzione dell’Imposta

1. E' istituita l'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso, relativamente all'anno in corso di imposizione, così come definito dal successivo articolo 5, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3 – Soggetti attivi

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dello stesso articolo, l'aliquota di base di cui al comma 2, del successivo articolo 8.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

Art. 5 - Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 2:

a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data, o dalla data di iscrizione nel catasto.

b) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 58, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, ai fini dell'imposta municipale propria, sono considerate terreni agricoli. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la disposizione agevolativa opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

c) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno i cui frutti sono utilizzati per uso proprio o della famiglia ovvero i terreni rurali oggetto di provvedimento amministrativo di inibitoria della coltivazione agricola.

Art. 6 - Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 2.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

3. Per i fabbricati rurali, di cui all'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto.

Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione o di costruzione in economia e dei costi incrementativi registrati e rivalutati, moltiplicati, separatamente per ciascun anno di formazione, per i coefficienti di aggiornamento previsti annualmente da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I costi sono quelli desumibili dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. Al fine di limitare l'attività contenziosa, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio comunale mediante una conferenza di servizio che, su indicazione della Giunta Comunale, oltre al responsabile dell'ufficio tributi e dell'ufficio urbanistico dell'ente, può comprendere i rappresentanti

dell'amministrazione, professionisti del settore ed eventuali soggetti il cui confronto sia ritenuto utile in sede di deliberazione della conferenza.

6. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 del D.P.R. 380 del 2001 comma 1, lettere c), d) ed e) (stessi commi del previgente art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457) che comportino la demolizione e ricostruzione del fabbricato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, del D. Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Le aree destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento del fabbricato principale, anche se censite catastalmente in modo distinto, purché contigue allo stesso fabbricato, sono considerate aree pertinenziali non soggette ad imposta.

9. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore determinato dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento d'imposta:

- a) gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra i suddetti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale;
- b) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, ecc.);
- d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con gli artt. 8 e 19 della Costituzione;
- e) fabbricati di proprietà della Santa Sede (Trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;);
- f) fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali;

g) terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

h) immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e delle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. L'esenzione di cui al comma 1, lettera h) del presente articolo si applica soltanto a condizione che gli stessi immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

3. In forza dell'articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n.446/1997, si estende l'esenzione dall'imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 8 - Determinazione della aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni, previste al successivo art. 9, sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote e la detrazione di cui al comma precedente possono essere modificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni vigenti.

4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

5. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 9 - Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla normativa vigente in materia o deliberato ai sensi dell'art. 8 – secondo comma- del presente regolamento. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze. L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata all'effettiva destinazione delle medesime all'utilizzo previsto dalla categoria catastale cui risultano iscritte o comunque da una di quelle di cui sopra.

2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente comma è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3. La detrazione di cui al presente articolo si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari.

4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di cui al comma 1, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la ex casa coniugale.

5. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di cui al presente articolo si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Spetta agli stessi o ai parenti o affini provvedere alla relativa comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel precedente articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere corrisposta entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, purché tempestivi e corrispondenti all'imposta dovuta al comune per l'immobile oggetto d'imposizione. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati in nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
4. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto effettuato, con Mod.F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Gli importi sono arrotondati nelle modalità di legge.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma precedente.
8. I contribuenti che hanno già assolto l'obbligo agli effetti dell'ICI, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione per gli immobili già dichiarati.

Art.11 - Attività di controllo

1. Le attività di liquidazione, di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, l'importo previsto dall'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012 n.16.
3. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi del comma 11, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16.

Art.12 - Accertamento

1. A seguito dell'attività di cui al precedente art. 11, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art.13 - Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio, ed in particolare cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce o dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.14 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.

Art.15 - Rimborsi e compensazioni

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma da rimborsare con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
- 4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 12,00.

Art.16 - Sanzioni ed interessi

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :

- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
- c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

Art.17 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art.18 - Compensi incentivanti

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, nell'ambito delle iniziative per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, per incentivare l'attività di controllo possono essere attribuiti dei compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tale scopo, al raggiungimento degli obiettivi di gettito annualmente assegnati, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art.19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.